



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER IL SISTEMA
SETTORE CREDITO, INCENTIVI E POLITICA DI COESIONE**

Roma, 13/12/2022

Prot. 0009170

Com. n. 37

OGGETTO: Pubblicazione del Decreto direttoriale 29 novembre 2022 recante termini e modalità di presentazione delle domande del credito d'imposta a favore di soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato pubblicato il Decreto direttoriale del 29 novembre 2022 – Direzione generale per gli incentivi alle imprese – con il quale vengono stabiliti i termini e le modalità di presentazione, nonché il contenuto dell'istanza di ammissione al credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, istituito dall' art. 1, commi da 117 a 123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il limite massimo di spesa complessivo per il finanziamento della misura è stato stabilito in un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per un totale di 3 milioni di euro, comprensivi degli oneri di gestione (da quantificare entro il limite massimo del 3% delle risorse totali).

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione derivante da tutte le istanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvederà a ridurre in modo proporzionale l'agevolazione determinata per ciascun soggetto, avuto riguardo alle risorse finanziarie disponibili e al numero di istanze pervenute. Non sono previste priorità connesse con l'ordine di presentazione delle istanze.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta, i soggetti esercenti, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021, l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente, sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA (anche nei casi in cui non si sia in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 - Cuochi in alberghi e ristoranti).

Per "alberghi e ristoranti" si intendono le attività economiche in possesso di uno dei seguenti codici ATECO 2007:

- 55.10.00 - Alberghi;
- 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione;
- 56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.

Il codice ATECO deve risultare dalla comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate tramite modello AA7/AA9, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

I soggetti beneficiari devono essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e nel pieno godimento dei diritti civili.

Termini e modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione

Per accedere alla misura, a decorrere dalle **ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023**, il professionista deve presentare un'istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (che sarà reso disponibile in [questa pagina](#) del sito web MIMIT).

Per avviare e concludere correttamente la procedura informatica è necessario disporre dello SPID o della Carta d'identità elettronica o della Carta nazionale dei servizi, nonché di un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC).

L'istanza dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni, rilasciate dal soggetto richiedente:

- a) importo richiesto dell'agevolazione;
- b) informazioni relative alle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, comprovate da fatture o ricevute e dal relativo pagamento, che dovrà essere effettuato entro la data di presentazione dell'istanza;
- c) essere stato alle dipendenze di alberghi o ristoranti con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; oppure
- d) essere stato titolare di partita IVA per attività di cuoco professionista presso alberghi o ristoranti in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

I titolari di partita IVA dovranno indicare i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l'appartenenza ad una "impresa unica", ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) N. 1407 del 18 dicembre 2013 (regolamento de minimis).

Dovranno essere allegati all'istanza i seguenti documenti:

- a) titoli giustificativi delle spese sostenute, esclusivamente in formato digitale;
- b) copia dell'estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l'evidenza dei pagamenti effettuati;
- c) eventuale documentazione comprovante lo stato di classe energetica elevata per ciascuno dei macchinari oggetto di richiesta;
- d) uno o più contratti di lavoro subordinato relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 comprovanti il rapporto di dipendenza con alberghi o ristoranti o, in caso di titolari di partite IVA, una o più fatture emesse per la prestazione del servizio di cuoco professionista nei confronti di alberghi o ristoranti sempre nello stesso periodo di riferimento.

Spese ammissibili e agevolazioni concedibili

Le spese ammissibili all'agevolazione riguardano:

- a) l'acquisto di macchinari per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari, della seguente classe energetica:
- i) A, B e C per i macchinari riportanti l'etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017;
 - ii) A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l'etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;
 - iii) A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G, di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013;
- b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Le spese devono essere riferite al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 (periodo di ammissibilità della spesa).

Non sono ammissibili all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione nel caso in cui rappresenti per il beneficiario un costo non recuperabile. In tale situazione vengono a trovarsi i cuochi professionisti che esercitano la propria attività alle dipendenze di alberghi o ristoranti con contratto di lavoro subordinato e privi di partita IVA.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e secondo le istruzioni da essa fornite. Potrà essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità e i termini indicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

L'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento de minimis, nel limite del 40 per cento delle spese ammissibili e comunque non oltre il limite massimo di 6 mila euro per singolo beneficiario.

Cordiali saluti

Il Responsabile
Salvatore Vescina

Allegato 1: Decreto direttoriale 29 novembre 2022

Allegato 2: Modello di istanza